



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 88 del 10/11/2025

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NAZIONALE ALPINI, SEZIONE VALLE CAMONICA, GRUPPO DI COGNO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO – ATTO DI CONCERTO

L'anno 2025 addì dieci del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA PRESENZE
FARISE' ALBERTO	Sindaco	si
PERNICI DIEGO	Assessore e Vice Sindaco	si
TROTTI ALBERTO	Assessore	si
PEROZZO ELENA	Assessore	si
GHIROLDI LIVIA	Assessore	si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott. Matteo Tonsi.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NAZIONALE ALPINI, SEZIONE VALLE CAMONICA, GRUPPO DI COGNO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO – ATTO DI CONCERTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, riconosce e sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, le realtà associative che operano attivamente sul territorio comunale, promuovendo iniziative di carattere sociale, culturale e di valorizzazione del patrimonio locale;
- il Gruppo Alpini di Cagno rappresenta da sempre una delle realtà associative più radicate e significative del territorio comunale, distinguendosi per l'impegno costante in ambito sociale, civile e di pubblica utilità, anche attraverso la collaborazione con la Protezione Civile, la cura di aree verdi e il supporto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO dell'istanza presentata dal Capogruppo dell'Associazione "Nazionale Alpini, Sezione di Valle Camonica, Gruppo di Cagno" con sede legale in Piancagno (BS), Via Roma n° 5, C.F./P.IVA 90017190175, in data 09.11.2025, come da nota acclarata al protocollo del Comune al n° 11373, con la quale si richiede l'erogazione di un contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione commemorativa del centesimo anniversario di fondazione del Gruppo, svoltasi in data 14 Settembre 2025, come documentato nella rendicontazione allegata all'istanza;

CONSIDERATO che:

- che l'anno 2025 segna un traguardo di particolare rilievo per il Gruppo, ricorrendo il centesimo anniversario della sua fondazione, celebrato in data 14 settembre 2025, con una manifestazione commemorativa che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, associazioni d'arma e numerosi cittadini;
- che in tale occasione è stata inaugurata anche la nuova piazza dedicata alle Operaie Lavoratrici dell'Olcese, evento di grande valore storico e simbolico per l'intera comunità di Cagno;
- la documentazione giustificativa delle spese sostenute è giudicata congrua e coerente con le finalità dell'iniziativa oggetto di istanza di concessione di sostegno economico;

RAMMENTATO che l'art. 118, comma 3, della Costituzione stabilisce che le Amministrazioni locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di iniziative di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di legge di cui all'articolo 6, comma 9, della Legge nr. 122/2010 a decorrere dal 01.01.2011, è vietato effettuare spese per sponsorizzazioni;

VISTO il parere della Corte dei Conti della Lombardia n.1075/2010 il quale testualmente recita: "... *Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore dei fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connote, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione ...";*

CONSIDERATO che il Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle *“funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;

DATO ATTO che il Comune:

- è legittimato a sostenere gli enti e/o le realtà che organizzano attività rispondenti agli interessi ed alle esigenze della propria comunità e dei turisti che frequentano il territorio;
- ai fini della promozione sociale, sportiva, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle associazioni rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- consapevole dell'importanza di promuovere sinergie tra il soggetto pubblico e le realtà aggregative del territorio, da tempo ha attivato un'attiva azione di coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di collaborazione nelle diverse attività in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 23.03.1992 con la quale veniva approvato il vigente *“Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”*;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa, di accogliere l'istanza formulata dal Capogruppo dell'Associazione *“Nazionale Alpini, Sezione di Valle Camonica, Gruppo di Cagno”* con sede legale in Piancagno (BS), Via Roma n° 5, C.F./P.IVA 90017190175, in data 09.11.2025, a tal fine riconoscendo ed erogando in favore della stessa un contributo economico d'importo complessivo pari ad € 1.000,00, a titolo di sostegno al finanziamento delle spese sostenute per lo svolgimento della manifestazione del 14/09/2025;

DATO ATTO che:

- la presente forma di sostegno economico non configura un rapporto di sponsorizzazione da parte dell'Ente, in quanto essa non si prefigge come scopo la promozione della propria immagine ma, piuttosto, sia da ricondurre al principio sussidiarietà orizzontale, evocato all'art. 118 della Costituzione, secondo cui l'Ente Locale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il presente contributo non è soggetto all'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 28, comma 2, del DPR 600/73, in quanto erogato a realtà associative che non esercitino attività commerciali per la produzione di reddito;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espressi:

- dal Responsabile del Settore Affari Generali;
- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI E RICHIAMATI:

- il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 24.03.2017, esecutiva a sensi di legge;
- la deliberazione di C.C. n° 56 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il contestuale provvedimento con il quale il Responsabile di Servizio assume l'impegno di spesa ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nella forma di legge.

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di accogliere** l'istanza formulata dal Capogruppo dell'Associazione "Nazionale Alpini, Sezione di Valle Camonica, Gruppo di Cagno" con sede legale in Piancagno (BS), Via Roma n° 5, C.F./P.IVA 90017190175, in data 09.11.2025, come da nota acclarata al protocollo del Comune al n° 11373, a tal fine riconoscendo ed erogando in favore della stessa un contributo economico d'importo complessivo pari ad € 1.000,00, a titolo di sostegno al finanziamento delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento della manifestazione commemorativa del centesimo anniversario di fondazione del Gruppo, svoltasi in data 14 Settembre 2025, come documentato nella rendicontazione allegata all'istanza;
3. **Di dare atto** che la spesa relativa trova imputazione alla missione 06011.04 capitolo 0200 denominata "Contributi ad istituzioni – ricreative e sportive" del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **Di prendere atto** dei pareri di cui in premessa, espressi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. n° 267/2000 e del contestuale provvedimento con il quale il Responsabile di Servizio assume il collegato impegno di spesa;
5. **Di dare atto infine** che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
7. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. 267/2000, attesa l'urgenza di procedere tempestivamente all'erogazione del contributo a sostegno dell'attività istituzionale e commemorativa del centesimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Cagno.

ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile di servizio assume l'impegno di spesa nei confronti dell'Associazione "Nazionale Alpini, Sezione di Valle Camonica, Gruppo di Cagno" ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente per la somma complessiva di € 1.000,00 con imputazione alla missione 06011.04 capitolo 0200.

**Il Responsabile del Settore Affari
Generali
F.to (Dott. Matteo Tonsi)**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rilascia VISTO di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria degli impegni assunti mediante il suddetto provvedimento assunto dal Responsabile del Servizio interessato.

**Il Responsabile del Settore Economico –
Servizio Finanziario
F.to (Dott. Alessandro Fabbrini)**

Oggetto :

EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NAZIONALE ALPINI, SEZIONE VALLE CAMONICA, GRUPPO DI COGNO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO – ATTO DI CONCERTO
--

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

Favorevole

Lì, 07/11/2025

**Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott. Matteo Tonsi**

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

Favorevole

Lì, 07/11/2025

**Il Responsabile Settore Economico – Servizio
Finanziario
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°

li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 27/11/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi